

TI_GERICHTE 14.2000.86 vom 6. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.86

FR: TI_GERICHTE 14.2000.86 du 6 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 14.2000.86 del 6 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti) b) Il Tribunale federale ha deciso che la pretesa deve essere determinabile al momento della firma del riconoscimento di debito, per cui ha negato il rigetto dell'opposizione nel caso di una pretesa derivante da un conto corrente, di cui era stato firmato solo il contratto di apertura (DTF 122 III 128; 106 III 100; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 26 ad art. 82 LEF). c) La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339). d) A prescindere dalle diverse eccezioni sollevate dall'escusso in casu occorre dapprima verificare se il contratto di litraggio (doc. A) considerato con i bollettini di consegna e con le relative fatture (doc. D1- U2) può costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Al punto 2 del contratto di litraggio (doc. A), sottoscritto dalle parti il 26 marzo 1991, è stato stipulato quanto segue: " L'acquisto dei carburanti avverrà alle seguenti condizioni: - le fatture saranno compilate al prezzo per litro fissato dalla Società, in vigore il giorno della fornitura per la vendita al consumatore. - I prezzi ufficiali di vendita della Società, fissati a partire dal 26.03.1991 sono i seguenti: BENZINA SENZA PIOMBO Fr. 1.08/litro SUPERCARBURANTE Fr. 1.16/litro CARBURANTE DIESEL Fr. 1.10/litro - I prezzi per le forniture effettuate con camion-cisterna franco stazione di servizio del Distributore sono attualmente fissati a: BENZINA SENZA PIOMBO Fr. 910.--/m3 ICA INCLUSA SUPERCARBURANTE Fr. 990.--/m3 ICA INCLUSA CARBURANTE DIESEL Fr. 930.--/m3 ICA INCLUSA ** margine netto: 17 cts al litro - questi prezzi sono modificabili ad ogni momento, secondo l'evoluzione del mercato. - La Società

avviserà il Distributore di ogni mutazione di prezzo. ** un ribasso congiunturale di 2 cts/litro sarà concesso fino al momento in cui la concorrenza metterà in mostra un prezzo inferiore di 6 cts/litro o più a quello ufficiale." Orbene dall'esame dei bollettini di consegna, firmati da chi ha ricevuto la fornitura, risulta che in questi documenti, al momento della consegna, sono stati indicati unicamente i litri, il volume e il peso del carburante. Nessuna indicazione appare per quel che riguarda il prezzo del carburante fornito. Solo in seguito, sulle fatture inviate all'escusso, "compilate - secondo l'art. 2 del contratto di litraggio (doc. A) - al prezzo per litro fissato dalla Società, in vigore il giorno della fornitura per la vendita al consumatore", appaiono il prezzo e l'eventuale ribasso, i quali variano a seconda dell'evoluzione del mercato risp. di un eventuale ribasso congiunturale come previsto al predetto punto 2 del contratto di litraggio. Dai documenti prodotti dalla precedente non risulta però alcuna accettazione scritta in merito alle effettuate modifiche dei prezzi, esigenza questa posta dal Tribunale federale che non ammette un riconoscimento tacito in seguito a mancata contestazione da parte del debitore. D'altro canto la sottoscrizione del contratto di litraggio non è sufficiente, l'ammontare del debito posto in esecuzione non essendo in quel momento determinabile. Questa soluzione s'impone, anche se nella procedura ordinaria il giudice, nell'ambito del suo libero apprezzamento delle prove, può prendere in considerazione l'approvazione tacita o per atti concludenti. Il rigetto dell'opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito scritto (DTF 122 III 128, 106 III 99/100). In mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF, l'istanza presentata dalla _____ è stata a giusta ragione respinta.

E. 2

L'appello 4 settembre 2000 della _____ va quindi respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: 1. L'appello

E. 4

settembre 2000 della _____ è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 420.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della _____, la quale rifonderà a _____ fr. 1'000.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di _____ Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.